

1 Nozione di diritto penale

Il **diritto penale** è quell'insieme di norme giuridiche attraverso le quali lo Stato, avvalendosi della minaccia dell'irrogazione di una determinata sanzione afflittiva – c.d. "**sanzione criminale**" –, reprime o previene la commissione di specifiche condotte, riconducibili necessariamente ad un essere umano, ritenute contrarie rispetto alle finalità perseguite dallo stesso Stato.

→ Di regola, quindi, alla **violazione di un precetto penale** consegue **l'applicazione di una pena**.

Le sanzioni criminali irrogabili nell'ambito del diritto penale sono state espressamente individuate dal legislatore agli **artt. 17 ss. c.p.**, contenuti nel Titolo I del Libro I del Codice penale, che, come si avrà modo di approfondire nell'apposito Capitolo dedicato alle pene, distingue tra **pene principali** e **pene accessorie**.

Rappresenta, infatti, un'esigenza imprescindibile per la sopravvivenza di una collettività moderna ed organizzata la previsione di apposite sanzioni per punire comportamenti che si rivelino contrari alle regole del buon vivere sociale, in quanto offensivi di determinati interessi o beni giuridici, che possono appartenere alla collettività o ai singoli individui.

2 La funzione del diritto penale

Sotto un profilo di politica criminale, il diritto penale rappresenta lo strumento principale che uno Stato di diritto può adoperare allo scopo di proteggere beni o interessi ritenuti particolarmente meritevoli di tutela o, comunque, per contrastare comportamenti antisociali ritenuti non tollerabili.

Si tratta, dunque, di una reazione da parte dello Stato. Infatti, l'ordinamento non può restare inerte ove si concretizzi la violazione di una norma penale o rimetterne, in ogni caso, la reazione ai soggetti lesi. Quando si concretizza una di queste ipotesi, si delinea l'interesse degli organi statuali a reprimere una condotta che se non efficacemente circoscritta rischierebbe, attraverso un fenomeno di emulazione, di determinare la dissoluzione dell'organismo sociale.

→ Per definire il diritto penale è, pertanto, fondamentale definirne gli scopi e le funzioni della pena.



Qual è, dunque, la funzione svolta dal diritto penale?

La risposta a questo quesito è stata oggetto di un lungo dibattito, prolungatosi negli anni, che ha portato all'elaborazione di **tre differenti teorie**:

- la **teoria retributiva**, secondo la quale la finalità perseguita dalla pena ha **carattere esclusivamente punitivo**, avendo quale unico scopo quello di "retribuire" – appunto – il male provocato dalla condotta illecita integrata da un soggetto ad un altro soggetto o alla propria comunità;
- la **teoria general-preventiva**, che individua nella pena una funzione di orientamento nelle scelte di comportamento da parte della generalità dei consociati, operata, in primo luogo, attraverso lo strumento dell'**intimidazione** – ossia della minaccia della pena –, e, nel lungo periodo, mediante l'**azione pedagogica** svolta dalla norma penale; secondo la dottrina, l'effetto di orientamento culturale dovrebbe, a poco a poco, sostituirsi all'obbedienza dettata dal timore della pena (MARINUCCI-DOLCINI);
- la **teoria special-preventiva**, che intende la pena come uno **strumento per prevenire** la commissione, da parte dell'autore del reato, di ulteriori nuovi reati; questa funzione viene adempiuta attraverso **tre distinte forme**, alternative tra loro:
 - quella della **risocializzazione**, vale a dire aiutando il condannato a reinserirsi nella società, divenendo rispettoso della legge;
 - quella della **intimidazione**, qualora la pena non possa fungere da mezzo di risocializzazione del reo;
 - quella della **neutralizzazione**, nel caso in cui l'unico obiettivo perseguibile dalla pena sia rendere inoffensivo il reo, non risultando possibile né la sua risocializzazione, né la sua intimidazione.

Sebbene sia opinione condivisa che il diritto penale risponda a ciascuna delle suesposte funzioni, secondo una **lettura costituzionalmente orientata**, un peso preminente deve essere assegnato necessariamente alla **teoria special-preventiva**.





ART. 27, COMMA 3, COST.: *“Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.*

La funzione rieducativa della pena deve essere perseguita non solo e non tanto al momento dell'**irrogazione** della stessa, ma anche e soprattutto al momento della sua **esecuzione**.

Ad ogni modo, l'impiego, da parte dello Stato, di un **potere coercitivo risulta legittimo solo qualora vi sia**, alla base, **l'esigenza di tutelare determinati beni giuridici** – “individuali”, come la vita o il patrimonio, o “universali”, come l'ordine pubblico –, che rivestono una particolare importanza per la comunità e che, in ragione di ciò, secondo il legislatore giustificano l'irrogazione di una misura afflittiva nei confronti del colpevole.

→ La **misura afflittiva**, in quanto tale, incide concretamente sulla **libertà personale del suo destinatario**.

Quanto finora esposto può essere sintetizzato nel **principio di offensività**, secondo il quale è possibile applicare una sanzione penale solo qualora sia stata arrecata un'offesa ad un bene giuridico attraverso una lesione dello stesso, ovvero un'esposizione a pericolo del medesimo, se questa sia stata considerata sufficiente dal legislatore. 

Pur presentando stretti contatti con le regole morali, non sussiste un vero e proprio nesso tra diritto penale e morale. Invero, da un lato, non possiamo affermare che ogni reato è un'azione immorale, dall'altro, neppure ogni azione immorale costituisce per forza reato. Ciò che muove il legislatore nella scelta di ciò che deve essere soggetto a sanzione penale è la finalità sociale, non anche e non solo la morale. 

Ciò detto, autorevole dottrina (MANTOVANI) ritiene che la norma penale tenda per naturale convergenza ad avvicinarsi alla norma morale.

3 I caratteri del diritto penale

Partendo dalla definizione di diritto penale inteso come sistema di norme, è possibile, ora, sintetizzarne i tratti peculiari:

- si tratta di **diritto positivo**, dovendo essere espressamente previsto da norme giuridiche;
- è, inoltre, **diritto statale**, in quanto l'emanazione di norme di diritto penale è di competenza esclusiva dello Stato, e non anche di altri enti pubblici;
- è, altresì, **diritto pubblico**, giacché costituisce un ramo del diritto pubblico interno;
- è un **diritto autonomo**, poiché il complesso di norme che lo compone è regolato da principi propri e dotato di una propria autonomia rispetto agli altri rami dell'ordinamento;
- si caratterizza per la **sussidiarietà**: ed invero, il ricorso al diritto penale costituisce l'*extrema ratio*, in quanto è limitato ai soli casi in cui

- l'applicazione di sanzioni di diversa natura – siano esse civili, amministrative o altro – non appaia dotata di sufficiente efficacia deterrente;
- un'ulteriore prerogativa è quella della **frammentarietà**: le condotte sanzionate dal diritto penale sono solamente quelle ritenute realmente pericolose per il bene giuridico tutelato; ne consegue che non tutto ciò che appare immorale o è giuridicamente illecito costituisca un reato;
 - infine, è caratterizzato dalla **tipicità**: le condotte sanzionate penalmente devono essere state previamente individuate in modo puntuale e descritte all'interno di una norma.

Occorre evidenziare come l'interesse alla prevenzione ed alla repressione dei reati costituisca sempre, anche laddove la condotta abbia offeso un interesse di natura individuale, un interesse pubblico. Questo, evidentemente, in quanto il reato viola comunque l'interesse generale alla pacifica convivenza sociale.

4 La norma penale: nozione, elementi costitutivi e tratti distintivi

Il concetto di “**norma penale**” è molto ampio, in quanto ricomprende al suo interno:

a) le norme penali **in senso lato**, che regolano l'esercizio del potere punitivo dello Stato;

ESEMPIO:

norme che disciplinano gli istituti di parte generale, quali, per esempio, il concorso di persone nel reato o il tentativo;

b) le norme penali **in senso stretto** (cc.dd. “norme incriminatrici”), che individuano la condotta vietata e la relativa sanzione;

ESEMPIO: tutte le norme di parte speciale, e quindi, ad esempio, ART. 575 C.P., Omicidio: “*Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno*”.

Gli **elementi costitutivi** delle norme incriminatrici sono due:

1) il **precetto**, inteso come il comando o il divieto di compiere una data azione od omissione;

2) la **sanzione**, vale a dire l'applicazione di una pena che consegue alla violazione del precetto.

Le norme penali si caratterizzano principalmente per:

- a) l'**imperatività**, in quanto, una volta entrate in vigore, sono obbligatorie per tutti i consociati, ossia per tutti i soggetti che si trovino nel territorio dello Stato italiano;
- b) la **statualità**, poiché possono essere emanate solamente dallo Stato.

5 Le partizioni del diritto penale

Diritto penale **fondamentale**: è il diritto contenuto all'interno del Codice Penale.

CODICI PENALI:

- 1) **30 giugno 1889**: codice **Zanardelli**: primo codice penale del Regno d'Italia, presenta i caratteri del diritto penale liberale;
- 2) **19 ottobre 1930**: codice **Rocco**, approvato con R.D. n. 1398/1930 e entrato in vigore il 1° luglio 1931.

3) Successive modifiche al Codice Rocco, attualmente vigente.

Il **Codice Rocco** – che negli anni è stato oggetto non solo di numerosissime riforme e modifiche, ma anche di importanti pronunce della Corte Costituzionale – è il codice penale attualmente vigente.

La sua **struttura** è suddivisa in **tre Libri**:

Libro I: **Dei reati in generale** (Artt. 1-240 c.p.);

Libro II: **Dei delitti in particolare** (Artt. 241-649-bis c.p.);

Libro III: **Delle contravvenzioni in particolare** (Artt. 650-734-bis c.p.).

- Diritto penale **contemporaneo**: è il diritto contenuto nelle leggi speciali, che tipizzano autonome fattispecie di reato;
- Diritto penale **comune**: è il diritto penale che si applica indistintamente a tutti i consociati;
- Diritto penale **speciale**: a differenza del diritto penale comune, trova applicazione solamente nei confronti di soggetti appartenenti a determinate categorie, **ESEMPIO**: è il caso dei codici penali militari, i cui destinatari sono solamente gli appartenenti alle Forze Armate.

6 Rapporto tra diritto penale e altri rami del diritto

A) DIFFERENZE CON IL DIRITTO PROCESSUALE PENALE:

- **Diritto penale**: è quel ramo dell'ordinamento giuridico che individua le condotte astratte che configurano un reato (c.d. fattispecie di reato) e prevede le conseguenti pene;

● **Diritto processuale penale:** rappresenta quel complesso di regole precise, attraverso le quali lo Stato accerta l'esistenza di un fatto di reato, il relativo responsabile e la pena eventualmente irrogabile nel caso concreto; in poche parole, esso disciplina lo svolgimento del processo penale. Pur sussistendo tra i due rami dell'ordinamento un **rapporto di strumentalità**, è possibile apprezzare la loro **differenza sostanziale** sotto due principali profili:

1. sul piano dell'**interpretazione** delle norme, in quanto, ai sensi dell'Art. 14 disp. prel. c.c., nel diritto penale vige il divieto di analogia, mentre il diritto processuale penale ammette l'interpretazione analogica;
2. sotto il profilo della **successione delle leggi nel tempo**, poiché nell'ambito del diritto sostanziale vige il principio della irretroattività della legge penale sfavorevole, mentre nel diritto processuale penale opera il differente principio del "*tempus regit actum*".

B) DIFFERENZE CON IL DIRITTO AMMINISTRATIVO:

- **Diritto penale:** l'**Autorità Giudiziaria**, ad esito di un processo penale, irroga le cc.dd. "**pene**", il cui elenco è stato precedentemente tipizzato dal legislatore e comprende:
 - l'ergastolo,
 - la reclusione,
 - la multa,
 - l'arresto,
 - l'ammenda;
- **Diritto amministrativo:** di regola, è l'**Autorità amministrativa** ad irrogare quelle che prendono il nome di "**sanzioni amministrative**", appunto, e che possono essere comminate dall'**Autorità giudiziaria** solo eccezionalmente, in caso di **connessione tra reato e illecito amministrativo**, ex Art. 24, L. n. 689/1981.

7 Efficacia del giudicato penale negli altri rami dell'ordinamento



ART. 651 C.P.P., Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno: l'efficacia della sentenza penale è conferita sia alla **sentenza definitiva** emessa all'esito del dibattimento, sia alla sentenza irrevocabile emessa all'esito di rito abbreviato, salvo in quest'ultima ipotesi il rifiuto opposto dalla parte civile al mutamento di rito. L'efficacia attiene all'**accertamento** circa la **sussistenza** del fatto, la sua **commissione** da parte dell'imputato e l'**illiceità** penale della condotta tenuta dal medesimo. Essa **si estende al giudizio civile o amministrativo**

per le restituzioni e per il risarcimento del danno, promosso nei confronti dell'imputato o del responsabile civile; quest'ultimo, però, solo se citato o intervenuto nel processo penale.

8 Evoluzione della normativa e depenalizzazione

L'esigenza di aggiornamento della normativa statale, in generale, risponde alla necessità di adeguare l'impianto normativo ai mutamenti culturali di una società.

In particolare, le ragioni che hanno avviato il processo di depenalizzazione a partire dal 1981 sono principalmente due:

1. l'esigenza di **deflazione** del carico di lavoro degli uffici giudiziari dai cc.dd. illeciti "**bagatellari**", che, in quanto tali, presentano un grado di offensività minimo;
2. la necessità di riaffermare il principio che intende la **sanzione penale come *extrema ratio***, limitandone il ricorso solamente alle condotte più offensive.

In risposta a tali esigenze, si sono, quindi, succedute nel tempo tutta una serie di modifiche e leggi di depenalizzazioni.

MODIFICHE NORMATIVE

Le **tappe principali** del processo di depenalizzazione possono essere così riassunte:

- 1) **Legge 24 novembre 1981, n. 689**: si è mossa su molteplici fronti:
 - da un lato, ha depenalizzato numerose fattispecie di reato, ampliando il novero degli illeciti amministrativi;
 - dall'altro, ha esteso l'applicabilità di alcuni principi del diritto penale – nello specifico, legalità e colpevolezza – nonché di gran parte della disciplina contenuta nella parte generale del codice penale all'illecito amministrativo;
- 2) **Legge 28 dicembre 1993, n. 561**;
- 3) **D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480**: è intervenuta sulla disciplina sanzionatoria contenuta all'interno del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), riformandola;
- 4) **D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626**;
- 5) **D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758**;
- 6) **Legge 25 giugno 1999, n. 205**: "Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario", che ha comportato:



- l’abrogazione di alcune fattispecie di reato divenute obsolete o non più rispondenti ad una interpretazione moderna, costituzionalmente orientata, del concetto di bene giuridico.

ESEMPIO:

nel primo caso, ART. 394 c.p., che tipizzava la fattispecie criminosa di sfida a duello; nel secondo, ART. 344 C.P., che sanzionava il reato di oltraggio a un pubblico impiegato;

- la delega al Governo ha avuto, inoltre, ad oggetto:
 - la depenalizzazione di numerose fattispecie tipizzate dal codice penale o da leggi speciali, trasformate in illeciti amministrativi;
 - la riforma dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

7) D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507: ha attuato la delega di cui alla L. n. 205/1999;

8) Legge 28 aprile 2014, n. 67: “Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”, che:

- da un lato, ha depenalizzato tutta una serie di fattispecie di reato punite con la sola pena pecuniaria;
- dall’altro, ha inciso profondamente sul sistema sanzionatorio, inserendo nel novero delle pene principali la detenzione domiciliare e gli arresti domiciliari;

9) D.Lgs. 15 gennaio 2016, nn. 7 e 8: hanno dato attuazione alla legge delega n. 67/2014; tra i principali interventi si ricordano:

- depenalizzazione di alcune fattispecie di reato,

ESEMPIO:

atti osceni in luogo pubblico ex Art. 527, comma 1, c.p. (il comma 2, invece, configura ancora un reato); guida senza patente ex Art. 116, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

- trasformazione in “illeciti civili” di alcune fattispecie di reato, con conseguente applicazione di sanzioni pecuniarie ulteriori rispetto al mero risarcimento del danno,

ESEMPIO:

ingiuria ex Art. 594 c.p.; falsità in scrittura privata ex Art. 485 c.p.



In caso condanna per reato successivamente abrogato e qualificato come “illecito civile” dal D.Lgs. n. 7/2016, il giudice dell’impugnazione che dichiara che il fatto non è più previsto dalla legge come reato deve revocare anche i capi della sentenza riguardanti gli interessi civili (Cass., sez. un., 7 novembre 2016, n. 46688).

METTITI ALLA PROVA

● ○ ○ ○ ○ DIFFICOLTÀ BASSA

1) Come può essere definito il diritto penale?

Il diritto penale può essere definito come quel complesso di norme giuridiche attraverso le quali lo Stato, ricorrendo alla minaccia dell'irrogazione della c.d. "sanzione criminale", reprime, o previene, la commissione di specifiche condotte, necessariamente riconducibili ad un essere umano, ritenute contrarie rispetto alle finalità perseguite dallo Stato medesimo.

Ne consegue, quindi, che la violazione di un precetto penale, di regola, comporti l'applicazione di una pena nei confronti del suo trasgressore.

Con espresso riferimento alle sanzioni criminali irrogabili nell'ambito del diritto penale, queste sono state tassativamente individuate dal legislatore all'interno del Titolo I del Libro I del Codice penale, e più precisamente agli artt. 17 ss. c.p., che distinguono tra pene principali e pene accessorie.

- Complesso di norme giuridiche;
- Repressione o prevenzione di reati;
- Violazione precetto penale e sanzione criminale;
- Pene principali;
- Pene accessorie.



● ● ● ○ ○ DIFFICOLTÀ MEDIA

2) Quali sono i tratti principali del diritto penale?

I tratti peculiari di tale settore giuridico sono i seguenti:

– si tratta di diritto positivo, dovendo essere espressamente previsto da norme giuridiche;

– è, inoltre, diritto statale, in quanto l'emanazione di norme di diritto penale è di competenza esclusiva dello Stato, e non anche di altri enti pubblici;

– è, altresì, diritto pubblico, giacché costituisce un ramo del diritto pubblico interno;

– è un diritto autonomo, poiché il complesso di norme che lo compone è regolato da principi propri e dotato di una propria autonomia rispetto agli altri rami dell'ordinamento;

- si caratterizza per la sussidiarietà: ed invero, il ricorso al diritto penale costituisce l'*extrema ratio*, in quanto è limitato ai soli casi in cui l'applicazione di sanzioni di diversa natura – siano esse civili, amministrative o altro – non appaia dotata di sufficiente efficacia deterrente;
- un'ulteriore prerogativa è quella della frammentarietà: le condotte sanzionate dal diritto penale sono solamente quelle ritenute realmente pericolose per il bene giuridico tutelato;
- ne consegue che non tutto ciò che appare immorale o è giuridicamente illecito costituisca un reato;
- infine, è caratterizzato dalla tipicità: le condotte sanzionate penalmente devono essere state previamente individuate in modo puntuale e descritte all'interno di una norma.



- Diritto statale;
- Diritto pubblico;
- Divieto di analogia;
- Tipicità;
- Bene giuridico;
- Autorità Giudiziaria e sanzioni criminali.

●●●●● DIFFICOLTÀ ALTA

3) Quale efficacia spiega la sentenza di condanna definitiva nel giudizio civile o amministrativo di danno?

In deroga ai generali principi di autonomia e separazione dei giudizi e del libero convincimento del giudice, in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna e di altre prescrizioni sancite dall'art. 651 c.p.p., il giudice civile o amministrativo è vincolato, nell'ambito della propria decisione, in ordine agli elementi essenziali del fatto-reato devoluto in sede civile o amministrativa quale illecito scaturente una responsabilità risarcitoria o restitutoria.

In altri termini, il giudice civile o amministrativo, non può, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto o della commissione dello stesso da parte del condannato, accertare che questo, inteso come condotta antigenetica, non sia avvenuto, o che il condannato non lo abbia commesso.



- Sentenza definitiva;
- Accertamento della sussistenza del reato;
- Commissione del reato;
- Illiceità della condotta;
- Risarcimento e restituzione.